

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **347/1996** (ECLI:IT:COST:1996:347)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **FERRI** - Redattore: - Relatore: **MENGONI**

Camera di Consiglio del **02/10/1996**; Decisione del **14/10/1996**

Deposito del **18/10/1996**; Pubblicazione in G. U. **23/10/1996**

Norme impugnate:

Massime: **22907**

Atti decisi:

N. 347

ORDINANZA 14-18 OTTOBRE 1996

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1995 dal T.A.R. per la Puglia - sezione staccata di Lecce, sul ricorso proposto da Quarta Vittorio contro il comune di Cellino San Marco ed altro, iscritta al n. 570 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso contro il comune di Cellino San Marco da Vittorio Quarta, inquadrato come netturbino nel terzo livello retributivo dal 1 luglio 1964 al 1 febbraio 1986, per ottenere le differenze di trattamento economico spettantigli in ragione delle mansioni superiori di autista svolte continuativamente per vacanza di posto dal 1 gennaio 1975, il TAR per la Puglia - sezione staccata di Lecce, con ordinanza del 23 novembre 1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui vieta di corrispondere al dipendente che svolge mansioni superiori il trattamento corrispondente;

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata (applicabile in via residuale in mancanza di specifica disciplina), in quanto sancisce un principio generale di commisurazione del trattamento retributivo del dipendente pubblico alla qualifica funzionale, negando implicitamente rilevanza allo svolgimento di mansioni estranee alla medesima, impedisce l'applicazione dell'art. 36 Cost., secondo cui la retribuzione deve essere proporzionata al lavoro effettivamente prestato: donde la necessità di rimuovere tale ostacolo con una dichiarazione di illegittimità costituzionale;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che lo stesso giudice rimettente precisa che la disciplina dell'art. 33 del d.P.R. n. 3 del 1957 si riferisce alla situazione fisiologica degli uffici, cioè alla situazione normale nella quale le mansioni svolte dall'impiegato coincidono con la sua qualifica funzionale, sicché nel caso eccezionale di adibizione temporanea del dipendente a mansioni superiori, corrispondenti a un posto vacante, non si può argomentare a contrario una preclusione all'adeguamento del trattamento economico secondo i principi ripetutamente enunciati da questa Corte in conformità degli artt. 36 della Costituzione e 2126 cod.civ., principi recepiti dall'art. 57 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, modificato dall'art. 25 del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 (cfr. sentenza n. 101 del 1995).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sezione staccata di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mengoni

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996.

Il direttore di cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.